

«Tutelata l'opera d'ingegno»

Il giurista Tosi: ma c'è il rischio di asimmetrie fra gli Stati

PAOLO VIANA

Di fronte all'approvazione della direttiva sul copyright ha ragione Di Maio a parlare di censura?

In punto di diritto e senza voler entrare nel dibattito politico in corso risponde Emilio Tosi, docente di diritto privato e delle nuove tecnologie all'Università Bicocca di Milano, il rischio è possibile e quindi le perplessità sono condivisibili; ma è circoscritto all'articolo 13 e poiché in sede di codecisione la direttiva sarà quasi certamente emendata si può - e si dovrebbe - cogliere l'occasione di tale ulteriore passaggio procedurale per una più precisa qualificazione soggettiva dei destinatari di tale obbligo, rimarcando l'applicazione esclusiva ai grandi player, e delineando meglio il contenuto dell'obbligo di filtraggio, ora troppo ampio, limitandolo alle opere dell'ingegno di agevole controllo mediante Content ID (audio, video a titolo esemplificativo).

Escludendo quindi l'informazione?

Credo che escludere l'informazione e i contenuti informativi in genere possa essere opportuno al fine di eliminare definitivamente il rischio di possibile censura dell'art. 13, effetto indesiderato di una norma troppo insidiosa se mal formulata. L'obbligo di filtraggio dei contenuti informativi è infatti delicato e complesso oltre che di difficile attuazione pratica: la norma dell'art. 13 va certamente riscritta, anche al fine di minimizzare il margine di discrezionalità applicativa che gli Stati sicuramente sfrutteranno.

In che senso?

Stamo di fronte a una direttiva che, diversamente da un regolamento, consente agli Stati membri della Ue margini di manovra più ampi e di declinazione nazionale in sede di recepimento interno. Ciò pone il problema di un'asimmetria regolatoria in sede di recepimento

nazionale: su una materia controversa come il nuovo diritto connesso digitale di cui all'art 11 e gli obblighi di filtraggio di cui al 13 rischiamo di avere discipline declinate con anche minime variazioni regolatorie da Stato a Stato.

Come ci si regola fuori dall'Europa?

Con accordi tra editori e grandi player della Rete. Per questo non trovo scandaloso che Bruxelles voglia dettare una regola per la remunerazione di un nuovo diritto connesso previsto dall'art 11, che ora esclude espressamente l'informazione non professionale; tale regola però dev'essere ben formulata, se vuol tutelare l'industria culturale dal value gap e non produrre costi ingiustificati.

Quindi Lei è favorevole a questa direttiva?

Difficile dare una risposta esaustiva in poche battute su un tema così controverso e complesso. Direi luci e ombre. Credo che una regolamentazione del diritto connesso allo sfruttamento di opere dell'ingegno vada fatta e vada fatta bene, perché il riconoscimento agli editori di una garanzia in più rispetto a quelle già esistenti nelle norme sul diritto d'autore è ragionevole e utile a contrastare quella perdita di valore - value gap - che si verifica oggi sulla realizzazione di contenuti digitali da parte degli editori e più in generale dei produttori di contenuti rispetto agli OTT, i grandi player delle reti di comunicazione elettronica. Quindi l'articolo 11 - pur con le modifiche ulteriori opportune per una formulazione ancora più soddisfacente ed equilibrata - non deve essere contestato apoditticamente. Maggiori perplessità e prudenza, invece, in relazione al filtraggio dei contenuti previsto dall'articolo 13: in questo caso - pur essendo positiva l'esclusione esplicita di un obbligo di filtraggio preventivo generalizzato - ritengo opportuna una riformulazione atta a rimuovere ogni possibile rischio, anche non voluto, di effetti censori quali *collateral damages* della giusta tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi anche nel contesto digitale.



L'intervista

«Il testo dell'articolo 13 va sicuramente riscritto»